

# Versione anonimizzata

Traduzione

C-726/20 - 1

**Causa C-726/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

29 dicembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Conseil d'État (Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

4 dicembre 2020

**Ricorrente:**

CT

Ferme de la Sarte SPRL

**Resistente:**

Région wallonne

---

**CONSEIL D'ÉTAT (Consiglio di Stato, Belgio), SEZIONE DEL  
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

**XV SEZIONE**

**SENTENZA**

(omissis) del 4 dicembre 2020

(omissis)

In causa:

1. CT,
2. **Société privée à responsabilité limitée Ferme de la Sarte,**  
con domicilio eletto (omissis)

[a] Liegi,

contro:

**Région wallonne**, rappresentata  
dal suo Governo,  
con domicilio eletto (omissis)  
[a] Bruxelles.

*I. Oggetto del ricorso*

Con atto introduttivo presentato per via elettronica, in data 25 gennaio 2019, CT e la sprl (società privata a responsabilità limitata) Ferme de la Sarthe chiedono l'annullamento «delle decisioni della Région wallonne - département de l'Agriculture - direction des Structures agricoles (Regione vallona - dipartimento dell'Agricoltura - direzione delle Strutture agricole, Belgio) del 26 novembre 2018 e del 30 novembre 2018 che dichiarano ricevibile e infondato il ricorso proposto e pertanto respingono una domanda di sostegno all'insediamento e all'investimento».

*II. Procedimento*

(omissis) **[Or. 2]** (omissis)

[elementi procedurali irrilevanti ai fini del rinvio pregiudiziale]

*III. Fatti*

1. Per entrare a far parte dell'azienda agricola di famiglia, il primo ricorrente ha acquisito il 25,20% delle quote sociali della seconda ricorrente ed è stato nominato amministratore. Il 23 febbraio 2018 il medesimo ha concluso con suo padre un contratto di acquisizione dell'azienda.

2. Il 9 marzo 2018 il Comité d'installation (Comitato per l'insediamento) ha comunicato al primo ricorrente che gli era stata riconosciuta un'esperienza pari a due anni.

3. Il 21 marzo 2018 la seconda ricorrente presentava tre domande di aiuto:

- una domanda di sostegno all'insediamento (acquisizione parziale indivisa di 63 quote della società);
- una domanda di sostegno all'investimento riguardante un capannone di stoccaggio; **[Or. 3]**
- una domanda di sostegno all'investimento per l'acquisto di un tosaerba a cilindri.

4. Il 20 e il 28 giugno 2018 il direttore della direzione delle Strutture agricole del dipartimento dell'Agricoltura ha deciso che le tre domande di sostegno non erano ammissibili. La lettera di notifica di tali decisioni menzionava la possibilità di proporre ricorso dinanzi al direttore dell'Organisme payeur de Wallonie (Organismo pagatore di Vallonia, Belgio).

5. Il 31 luglio 2018 i ricorrenti hanno proposto un ricorso dinanzi all'Organismo pagatore di Vallonia avverso le tre summenzionate decisioni.

6. Il 24 settembre 2018 l'Organismo pagatore di Vallonia ha organizzato un'audizione del primo ricorrente.

7. Il 26 novembre 2018 il direttore dell'Organismo pagatore di Vallonia ha respinto la domanda di sostegno all'insediamento mediante acquisizione.

Si tratta del primo atto impugnato, così motivato:

«(...)

Considerando che, per quanto riguarda gli aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori, il considerando 17 del regolamento n. 1305/2013 illustra quanto segue:

“Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento”;

che la descrizione di tale regime di aiuti nel Programma vallone per lo sviluppo rurale, denominato sottomisura “6.1- Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs” (Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori) al punto 8.2.3.3.1.6.1 di detto programma, precisa segnatamente quanto segue:

“La sottomisura ha l'obiettivo di concedere un aiuto finanziario al giovane che s'insedia garantendo che ciò avvenga nelle migliori condizioni, ossia che il giovane possieda le capacità professionali sufficienti e un piano aziendale adeguato alla sua azienda.

Il sostegno consiste in un aiuto finanziario per l'acquisizione (totale o parziale) di un'azienda agricola esistente o per la creazione di una nuova azienda.

(...)

I costi medi di impianto di un'azienda agricola in Vallonia, durante il periodo 2012-2014, ammontavano a EUR 225 000. Tali costi hanno continuato ad aumentare in questi ultimi anni, pertanto l'aiuto forfettario di EUR 70 000 previsto per detta misura rappresenta un sostegno medio pari al 30% dei costi di impianto.”;

considerando che ne deriva che il regime di aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori, quale strutturato nella Région wallonne (Regione vallona) e approvato dalla Commissione europea, ha l'obiettivo di finanziare parzialmente l'insediamento iniziale di un giovane agricoltore in un'azienda agricola, mediante la creazione o l'acquisizione di quest'ultima, nella misura forfettaria di EUR 70 000, e non di aiutare le aziende esistenti a sviluppare un'attività che non rientra nel settore agricolo;

considerando che il piano aziendale del ricorrente indica esplicitamente che l'acquisizione e gli investimenti sono effettuati allo scopo di sviluppare le attività di produzione di prato a rotoli e di tetti verdi; che, infatti, secondo il piano [Or. 4] aziendale, il sostegno all'insediamento ha per oggetto un tosaerba, per la produzione di erba che consentirà una "tosatura più veloce, liberando tempo per la nuova attività di 'coltivazione di piante per tetti verdi'", la costruzione di un capannone di stoccaggio "per ospitare temporaneamente l'erba raccolta in rotoli", e l'"avvio di nuove coltivazioni di piante (grazie alla serra ben attrezzata) per lanciarsi nella produzione di tetti verdi";

considerando che il ricorrente, in occasione della propria audizione, ha aggiunto "che le domande relative agli investimenti riguardano unicamente l'erba"; che il sig. EV ha d'altronde precisato che l'acquisizione concerneva esclusivamente "i soli ettari dedicati alla produzione di erba"; che il sig. FD ha precisato "che si tratta, in definitiva, di tutto ciò che non è coltivazione tipicamente agricola"; che tali dichiarazioni sono confermate dalla lettera introduttiva del loro ricorso in cui si precisa che la parte dell'azienda acquisita dal sig. CT rappresenta soltanto "32[,]71 ettari sui 174[,]57 [ettari] della DS [dichiarazione di superficie] 2017, ossia meno del 20%"; che ciò corrisponde alle informazioni figuranti nelle dichiarazioni di superficie degli anni precedenti, le quali indicano per le "coltivazioni orticole non commestibili", ossia la definizione utilizzata dal sig. EV per designare la produzione di erba o di Sedum, secondo quanto dallo stesso dichiarato all'audizione, un totale di 35,55 ettari nel 2018 e di 31,1 ettari nel 2017;

considerando che è di conseguenza dimostrato che l'aiuto all'insediamento mediante acquisizione nonché gli aiuti all'investimento non sono qui intesi ad acquisire un'azienda agricola bensì a sviluppare un'attività secondaria nell'azienda che non rientra nell'agricoltura, vale a dire la produzione di erba o di tetti verdi;

che tali domande pertanto esulano dall'ambito di applicazione degli articoli 17 e 19 del regolamento n. 1305/2013, quali attuati dalla Région wallonne (Regione vallona); considerando che la sola circostanza che la Ferme de la Sarte SPRL svolga attualmente un'attività agricola non consente di accogliere tali domande, dal momento che gli aiuti chiesti dal sig. CT per l'acquisizione non hanno, di per sé, l'obiettivo di rilevare o di sviluppare l'attività agricola dell'azienda, bensì di creare, nell'ambito della stessa, un'attività parallela non collegata al settore agricolo».

8. Il 30 novembre 2018 il direttore dell'Organismo pagatore di Vallonia ha deciso di respingere altresì le altre due domande di sostegno all'investimento. Si tratta del secondo e del terzo atto impugnato, che sono fondati sui seguenti motivi:

«Visto il considerando 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che, a proposito dei sostegni all'investimento, precisa quanto segue:

“Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, anche creando strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala nel contesto di filiere corte e di mercati locali, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini”.

(omissis) [Or. 5] (omissis) [citazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento n. 1305/2013]

Considerando che dall'articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 e dalla descrizione dei suoi obiettivi al considerando 15 del medesimo regolamento si evince che i sostegni all'investimento sono volti al miglioramento della produzione agricola, allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'azienda, o a sostenerla per l'acquisto di materiali non remunerativi ma benefici per l'ambiente; che ciascuno di tali obiettivi è collegato alla produzione agricola o perlomeno al carattere agricolo dell'azienda; che, pertanto, non si può ritenere che detti sostegni siano intesi a ottenere un investimento privo di collegamento con l'attività agricola;

considerando che le produzioni di erba o di tetti verdi non sono menzionate all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che tali produzioni non sono destinate alla produzione diretta o indiretta di alimenti; che le domande di sostegno all'investimento non sono nemmeno intese all'acquisto di materiali non produttivi ma vantaggiosi per l'ambiente, ma che, al contrario, si tratta di acquistare materiali produttivi ma destinati a una produzione che non attiene all'attività agricola; che le domande di sostegno all'investimento non possono quindi ritenersi collegate all'attività agricola;

considerando che la sola circostanza che la Ferme de la Sarte SPRL svolga attualmente un'attività agricola non consente di accogliere tali domande, dal momento che gli aiuti chiesti dal sig. CT per gli investimenti non hanno, di per sé, l'obiettivo di rilevare o di sviluppare l'attività agricola dell'azienda, bensì di creare, nell'ambito della stessa, un'attività parallela non collegata al settore agricolo».

*IV. Ricevibilità*

*IV.1. (omissis)*

(omissis) **[Or. 6]** (omissis)

*IV.2. Valutazione*

(omissis) **[Or. 7]** (omissis)

[esame dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla resistente per mancanza di connessione tra i tre atti impugnati]

Essendo accertato che sussiste connessione, il ricorso è ricevibile nella parte in cui è diretto avverso i tre atti impugnati.

*V. Terzo motivo – Prima parte*

*V.1. Tesi delle parti*

Il terzo motivo verte sulla violazione dell'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del suo allegato I, dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), degli articoli 11 e 33 dell'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole (decreto del governo vallone del 10 settembre 2015 sugli aiuti allo sviluppo e all'investimento nel settore agricolo), degli articoli 9 e 10 dell'arrêté ministériel du 10 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 (decreto ministeriale del 10 settembre 2015 recante esecuzione del decreto del governo vallone del 10 settembre 2015), summenzionato, degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 10 e 11 della Constitution (Costituzione), del principio generale della proporzionalità nonché sull'errore manifesto di valutazione.

Nella prima parte, i ricorrenti sostengono che gli atti impugnati considerano erroneamente che la produzione di erba e di altri prodotti vegetali, quale il Sedum, non costituisca una produzione agricola di cui all'allegato I del TFUE. Gli stessi rilevano che la produzione orticola in senso ampio è compresa nell'elenco dell'allegato I succitato. Essi precisano che l'articolo 38 del TFUE fornisce una duplice definizione dei prodotti agricoli, vale a dire, da un lato, una definizione qualificabile come concettuale e, dall'altro, una definizione qualificabile come analitica rispetto a un elenco tassativo. A loro giudizio, gli atti impugnati interpretano restrittivamente tale disposizione, in quanto circoscrivono le produzioni agricole all'ambito alimentare nel senso generale del termine. I

medesimi rammentano che il capitolo 6 dell'allegato I succitato si riferisce a «Piante vive e prodotti della floricoltura» e che, in caso di difficoltà interpretative, si può fare ricorso alla definizione concettuale. Gli stessi considerano la produzione vegetale oggetto del capitolo 6 una produzione riguardante i prodotti del suolo di cui all'articolo 38 del TFUE nella sua definizione concettuale. Essi sostengono che, qualora la controparte mantenga la propria interpretazione di tale disposizione, si dovrebbe eventualmente sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale. **[Or. 8]**

La controparte risponde che il motivo è irricevibile nella parte in cui attiene alla violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché i ricorrenti non precisano in che modo tali disposizioni sarebbero violate. La stessa ritiene che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la produzione di erba non è oggetto dell'allegato I del TFUE in quanto non consiste in «[p]iante vive e prodotti della floricoltura». Basandosi sulle informazioni che figurano sul sito web ufficiale della Commissione europea, essa ritiene che le piante vive e i prodotti della floricoltura comprendano esclusivamente «alberi, arbusti, arboscelli, cespugli e altre merci che di norma sono fornite da vivaisti e floricoltori per la piantagione o l'ornamento». La controparte conclude che non è pertanto necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

I ricorrenti replicano che ribadiscono i rilievi svolti nel loro ricorso di annullamento. Gli stessi non comprendono in cosa si possa distinguere la produzione di erba dalle piante vive e dai prodotti della floricoltura, essendo l'erba una pianta viva che richiede lavori d'orticoltura e che può avere una destinazione ornamentale. Essi ritengono quindi che le spiegazioni della controparte non siano convincenti e che la stessa scarti con eccessiva facilità la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea se la produzione di erba possa considerarsi un'attività agricola e/o orticola.

Nelle loro ultime memorie, le parti rinviano ai loro scritti precedenti.

## V.2. *Valutazione*

L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio così dispone:

«Investimenti in immobilizzazioni materiali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
  - a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
  - b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei

prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché **[Or. 9]** l'investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale; c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.

Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste".

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)[,] è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)[,] è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato II.

5. Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento che figura

nel programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

6. Qualora il diritto dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola».

L'articolo 38 del TFUE prevede quanto segue:

«1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore. **[Or. 10]**

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune».

L'allegato I del TFUE contempla segnatamente, al suo capitolo 6, «Piante vive e prodotti della floricoltura».

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune contiene una nota che, in ordine alla nomenclatura relativa al capitolo 6 dell'allegato I del TFUE, così precisa: «Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente le merci (comprese le pianticelle di ortaggi) fornite abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento». Tale nomenclatura non menziona l'erba tra le piante vive e i prodotti dell'orticoltura.

Nella sua sentenza del 4 ottobre 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha segnatamente dichiarato quanto segue:

«108. Dall'altro lato, si deve altresì rammentare che, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest'ultimo

è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d'interpretazione del Trattato FUE (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, punto 42).

109. La Corte ha giudicato che l'obbligo di adire la Corte di cui a tale disposizione ha segnatamente l'obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell'Unione (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

110. Certamente, un siffatto obbligo non grava su un tale organo giurisdizionale qualora quest'ultimo constati che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di una simile eventualità dev'essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21; del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C-160/14, EU:C:2015:565, punti 38 e 39, nonché del 28 luglio 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, EU:C:2016:603, punto 50)» (CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, Commissione europea/Repubblica francese, C-416/17, EU:C:2018:811, punti da 108 a 110). **[Or. 11]**

La motivazione determinante degli atti impugnati si basa su un'interpretazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 succitato, che esclude la produzione di erba o di tetti verdi dall'ambito di applicazione di detta disposizione. Tale interpretazione è tuttavia contestata dai ricorrenti, considerato che la disposizione in parola non è stata oggetto di un'interpretazione da parte della Corte di giustizia, e la corretta interpretazione del diritto dell'Unione non si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Trattandosi di una domanda di sostegno che s'inscrive nel contesto della politica agricola comune, occorre evitare di elaborare una giurisprudenza sulla nozione di «prodotto agricolo» che possa non essere conforme alle disposizioni del diritto dell'Unione.

Di conseguenza, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ritiene che si debba sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (omissis)

[enunciato della questione ripreso nel dispositivo]

**PER QUESTI MOTIVI,  
IL CONSEIL D'ÉTAT DECIDE:**

**Articolo 1.**

Il contraddittorio è riaperto.

**Articolo 2.**

Si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che esclude dal proprio ambito di applicazione la produzione di erba o di tetti verdi». [Or. 12]

(omissis) [elementi procedurali]

Così pronunciato a Bruxelles, nell'udienza pubblica della XV Sezione, il 4 dicembre 2020, da [composizione dell'organo giudicante].

(omissis) [firme del cancelliere e del presidente di Sezione]

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE